

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con Immediata esecuzione

COPIA	N. 47 del registro
	Data 18 agosto 2020
Oggetto:	Agevolazioni fiscali TARI anno 2020 utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione o riduzione di attività conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19.
	duemilaventi il giorno diciotto del mese di agosto, alle ore13:21 Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta

e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	✓Presente	☐ Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	☑Presente	☐ Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	☑Presente	☐ Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	□Presente	☑ Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	☑Presente	□Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Maria Letizia Careri .-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 8 Servizi Tributari

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con cui è stata istituita, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti i commi 641 e ss della citata Legge di Stabilità che contengono la disciplina della Tari;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, TARI;
- l'art. 1, comma 780, della Legge 160/2019, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abrogazione del comma 639 e successivi della L. 147/2013 riguardanti l'istituzione e la disciplina e dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mantenendo ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Dato atto che in base alla richiamata normativa nazionale e alle previsioni di cui al Regolamento comunale per la disciplina della IUC, ricomprendente, allo specifico "Titolo 3", la parte relativa alla disciplina della TARI, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n.12 del 21.5.2014, quale risulta modificata con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 25.3.2019:

la tassa è dovuta da chiunque possieda e detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

la tassa è applicata e riscossa in via ordinaria dal Comune ed il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

le tariffe si dividono in "domestiche" la cui determinazione tiene conto della superficie imponibile dell'abitazione e del numero degli occupanti e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie di attività precedentemente utilizzate per la Tares;

Dato atto che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani con il quale sono individuati i costi del servizio e gli elementi necessari alla attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/07/2020 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) in applicazione del nuovo metodo tariffario (MTR), definito dalla delibera n.443/2019 di ARERA e, sono state determinate le tariffe Tari annualità 2020;

Rilevato che in detta sede non sono state previste specifiche riduzioni tariffarie conseguenti agli effetti negativi sul tessuto economico territoriale determinati dalle misure di sospensione o limitazione delle attività degli operatori economici, disposte con provvedimenti governativi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per carenza di ulteriori risorse di bilancio a copertura dell'eventuale minor gettito conseguente all'introduzione delle medesime;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale n. 9 del 12.05.2020 (Legge di Stabilità regionale 2020/2022) che ha disposto l'istituzione di un "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro a valere su fondi extraregionali e del Poc 2014/2020, destinato, in parte, alla compensazione delle minori entrate tributarie locali conseguenti a agevolazioni fiscali introdotte dai Comuni in favore di operatori economici per il periodo in cui le relative attività sono rimaste sospese o oggetto di limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria, rimandando ai fini della ripartizione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6 L.R. 5/2014 previa intesa in sede di Conferenza Regione-Enti Locali;

Preso atto che in detta sede mediante Intesa è stato definito l'importo massimo erogabile, per la suddetta finalità, a ciascun Comune, tra cui questo Ente;

Considerato l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare a partire dal mese di marzo per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di Decreti Legge e Dpcm con varie tipologie di misure restrittive per fronteggiare i contagi, fra le quali, in forza del DPCM dell'11.03.2020 e seguenti la sospensione con decorrenza 12 marzo delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del citato DPCM, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, salvo alcune eccezioni indicate all'allegato 2 del citato DPCM, la chiusura di tutte le strutture ricettive;

Ritenuto, pertanto, possibile e doveroso alla luce della previsione di tale forma di sostegno economico regionale ridurre il carico fiscale nei confronti delle utenze non domestiche che sono state soggette a provvedimenti governativi di sospensione e limitazione di attività, mediante l'introduzione in favore dei medesimi di un'agevolazione fiscale Tari 2020, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe al ben noto principio della copertura integrale del costi del servizio, ricorrendo alla prevista forma di compensazione delle minori entrate di cui al richiamato art. 11 della Legge Regionale n. 9 del 12.05.2020;

Dato atto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art. 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 risulta ancora pendente, attese le disposizioni di cui agli artt. 106, comma 3 bis e 138 del D.L. n.34/2020 (cd. Rilancio), che hanno, rispettivamente, posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione e allineato il termine per l'approvazione delle tariffe a quest'ultima data;

Richiamato il comma 660, dell'art. 1 L. n.147/2013 secondo cui i Comuni possono deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" della Tari rispetto a quelle già previste dalla normativa in materia mediante disponibilità finanziarie, anche straordinarie, quali quelle oggetto di riparto regionale al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerata la natura episodica ed eccezionale della riduzione tariffaria che si intende sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, in quanto destinata ad essere applicata esclusivamente nell'anno di imposta 2020 in relazione all'imprevista situazione di emergenza sanitaria e dunque la non necessità di intervenire mediante una modifica del Regolamento comunale in materia;

Ritenuto pertanto di rimettere di approvare e di proporre al Consiglio Comunale l'introduzione con riferimento alla Tari 2020 della seguente agevolazione fiscale consistente nella eliminazione della parte variabile della tariffa, su presentazione di istanza del contribuente, limitatamente al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e il 17 maggio 2020 nella misura e in favore delle categorie di attività-utenze non domestiche indicate nell'allegato 1), quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di precisare che dette riduzioni fiscali troveranno applicazione solo a seguito dell'approvazione definitiva dell'Organo consiliare e nei limiti delle risorse che saranno trasferite dalla Regione Siciliana, cui occorre imprimere il relativo vincolo di destinazione a copertura dei costi di gestione del sevizio rifiuti:

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile dell'Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che la presente proposta, a seguito dell'approvazione da parte dell'Organo esecutivo, dovrà essere approvata dall'Organo consiliare previa acquisizione del parere di ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. n.267/2000 dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario;

Propone

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presenta atto:

1. Di approvare e proporre al Consiglio Comunale, a modifica di quanto previsto con deliberazione CC n. 10 del 30/07/2020, l'introduzione con riferimento alla Tari 2020 della seguente agevolazione fiscale consistente nella eliminazione della parte variabile della tariffa, limitatamente al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e il 17 maggio 2020 nella misura e in favore delle categorie di attività- utenze non domestiche indicate nell'allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, prevedendo

che il calcolo del saldo Tari 2020, in scadenza il 18/01/2021, sia calcolato sulla base della presente agevolazione;

- 2. Di precisare che dette riduzioni fiscali troveranno applicazione solo a seguito dell'approvazione definitiva dell'Organo consiliare e nei limiti delle risorse che saranno trasferite dalla Regione Siciliana;
- 3. Di rimettere al Responsabile dell'Area Tributi la predisposizione della conseguente proposta di deliberazione consiliare, previa acquisizione del parere di ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. n.267/2000 dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario;
- 4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/91 attesa la necessità di fornire ai competenti uffici tributari le tempestive indicazioni in merito.

Misilmeri, 18.08.2020

Il proponente

F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 18.08.2020

Il Responsabile dell'Area 8 F.to:dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile sostituto f.f. dell'Area 2 "Economico-finanziaria" F.to: dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Agevolazioni fiscali TARI anno 2020 utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione o riduzione di attività conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 8, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile sostituto f.f. dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Agevolazioni fiscali TARI anno 2020 utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione o riduzione di attività conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Maria Letizia Careri

La presente deliberazione è divenuta esecut. ☑ in data odierna perchè dichiarata immed ☐ in data, de	iatamente eseguibile
Misilmeri, lì 18.08.2020	
	IL SEGRETARIO GENERALE F.to: dott.ssa Maria Letizia Careri
Per copia conforme all'originale per uso an dalla residenza municipale lì 19.08.2020	nministrativo
	IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Affissa all'albo pretorio on line dal 19.0 nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/. Defissa il 04.09.2020	
	IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,	
CERTIF	TICA
su conforme relazione del messo incaricato po deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio partire dal giorno 19.08.2020, senza oppos "Pubblicazione L.r.11/2015".	del Comune per quindici giorni consecutivi a

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE